

N. 453

del Reg. Deliberazioni

del 23/05/2018

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**- Dott. Fernando Antonio Compostella -
nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto
n. 195 del 30.12.2015 e
confermato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto
n. 160 del 30.12.2016**

OGGETTO: Adesione al progetto "Supporto per l'adeguamento al GDPR e attività per l'espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei dati (RPD) unico per tutte le aziende sanitarie del Veneto" e stipulazione convenzione con Consorzio Arsenal.IT

Struttura UOC Affari Generali

Si attesta l'avvenuta regolare istruttoria del presente provvedimento proposto per l'adozione in ordine alla legittimità con ogni altra disposizione regolante la materia.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa
Dott.ssa Patrizia Davì

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Dott.ssa Patrizia Davì, riferisce quanto segue.

Il “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/47/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” – di seguito per brevità GDPR – ha previsto, a carico delle Pubbliche Amministrazioni, tra le altre cose, nuovi adempimenti finalizzati alla protezione dei dati personali, oltre a una intensa attività di riorganizzazione della gestione di questi ultimi.

Il termine ultimo per l’adeguamento alle nuove disposizioni, da parte dei Titolari del trattamento, è il 25 maggio 2018 ed il Garante per la protezione di dati personali ha suggerito alle Amministrazioni, tramite il proprio sito internet istituzionale, di avviare con assoluta priorità tra i vari adempimenti, la designazione del Responsabile della Protezione dei dati (RPD) ex art. 37 GDPR.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 313 del 10.04.2018, sono state approvate le azioni di carattere organizzativo, gestionale e documentale volte ad ottemperare, nell’ambito dell’Azienda Ulss 5 Polesana, agli obblighi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla privacy (GDPR).

Con il suddetto provvedimento si è rinviato a successivo provvedimento l’individuazione del Responsabile aziendale dei dati personali (c.d. RDP o “Data Protection Officer” - D.P.O.).

Con nota prot. n. 6045 del 11/05/2018, agli atti del procedimento, Azienda Zero ha trasmesso a tutte le UU.LL.SS.SS. ed Aziende Ospedaliere del Veneto il progetto del Consorzio Arsenal.IT denominato “Progetto tecnico e proposta economica per supporto adeguamento del GDPR e attività per l’espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei dati (RPD) unico per tutte le aziende sanitarie del Veneto”, approvato con decreto commissariale n. 157 del 26/04/2017, unitamente al “modello di convenzione” da stipularsi tra le single aziende ULSS ed il Consorzio Arsenal.IT, per l’adesione al medesimo progetto.

Alla luce delle sopra riportate considerazioni e dovendo questa Azienda ULSS ancora provvedere all’individuazione dell’RPD aziendale, propone di aderire al progetto summenzionato, stipulando con il Consorzio Arsenal.IT, la relativa convenzione nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

In attuazione del contenuto della suddetta convenzione, e precisamente ai sensi dell’art. 3 della medesima, questa Azienda ULSS, tra l’altro, si impegna:

- a) a nominare quale proprio RPD il soggetto individuato dal Consorzio Arsenal.IT;
- b) a individuare e comunicare al Consorzio Arsenal.IT il nominativo del proprio referente interno, ovvero del soggetto preposto a sovrintendere agli adempimenti aziendali in materia di privacy, con funzioni di raccordo con il Gruppo di Lavoro (e con il Board RPD dal 25/05/2018);
- c) a mettere a disposizione uffici interni, ciascuno per i profili di rispettiva competenza e secondo quanto indicato nella deliberazione del Direttore Generale n. 313 del 10.04.2018, per supporto locale al Gruppo di lavoro/Board RPD.

Per quanto attiene ai costi derivanti dalla stipula della convenzione di cui trattasi, si dà atto che l’art. 6 della medesima convenzione (rubricato “corrispettivo”) stabilisce che *“per quanto concerne gli aspetti relativi al corrispettivo per le attività svolte dal Consorzio Arsenal.IT, si precisa che gli oneri derivanti dall’esecuzione*

delle stesse “troveranno copertura nel bilancio di Azienda Zero”, come disposto al punto 4 del Decreto commissariale della medesima n. 157 del 26 aprile 2018”.

Con riferimento a quanto suesposto, si propone di confermare le prescrizioni relative agli obblighi di carattere documentale, organizzativo, informatico e comunicativo stabilite dalla deliberazione n. 313/2018, alla quale si fa espresso rinvio.

Ciò premesso, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Dott.ssa Patrizia Davì, propone

- di aderire al progetto summenzionato, stipulando con il Consorzio Arsénal.IT la relativa convenzione, nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di individuare quale referente interno preposto a sovrintendere agli adempimenti in materia di privacy il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Dott.ssa Patrizia Davì;
- di mettere a disposizione gli uffici interni, ciascuno per i profili di rispettiva competenza e secondo quanto indicato nella deliberazione del Direttore Generale n. 313 del 10.04.2018, per il supporto locale al Gruppo di lavoro/Board RPD.

Per quanto suesposto,

il Direttore Generale,

preso atto che il Direttore della U.O.C. proponente, Dott.ssa Patrizia Davì, ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale

visto il D.Lgs. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

viste le LL.RR. nn. 55 e 56 del 14/09/1994 e s.m.i.;

visto il decreto commissariale di Azienda Zero n. 157 del 26/04/2018;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e del Direttore dei Servizi Socio-sanitari ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/94 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di approvare la convenzione con il Consorzio Arsénal.IT per l'adesione al progetto di supporto per l'adeguamento al GDPR e per le attività per l'espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei dati (RPD) unico per tutte le aziende sanitarie del Veneto, da individuarsi a cura del Consorzio medesimo, nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'art. 6 della convenzione summenzionata, stabilisce che “per quanto concerne gli aspetti relativi al corrispettivo per le attività svolte dal Consorzio Arsénal.IT, si precisa che gli oneri derivanti dall'esecuzione delle stesse “troveranno copertura nel bilancio di Azienda Zero”, come disposto al punto 4 del Decreto commissariale della medesima n. 157 del 26 aprile 2018”;

3. di individuare quale referente interno preposto a sovrintendere agli adempimenti in materia di privacy il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Dott.ssa Patrizia Davi;
4. di mettere a disposizione gli uffici interni, ciascuno per i profili di rispettiva competenza e secondo quanto indicato nella deliberazione del Direttore Generale n. 313 del 10.04.2018, per il supporto locale al Gruppo di lavoro/Board RPD.

File decreti 2018: convenzione Arsenal 2018

Responsabile del procedimento Dott.ssa Patrizia Davi

Responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Mariagrazia Canali

* * * * *

Pareri favorevoli in quanto di competenza:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Edgardo Contato

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Dott. Urbano Brazzale

II DIRETTORE GENERALE

Dott. F. Antonio Compostella

Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione:

- è soggetto a controllo ;
- non è soggetto a controllo X

Rovigo, 24/05/2018

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Attestazione di pubblicazione

Copia del presente atto è pubblicata all'Albo on line dell'Azienda per 15 giorni consecutivi da oggi.

Rovigo, 24/05/2018

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del 14.9.94)

Rovigo, 24/05/2018

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Rovigo,

Il Direttore UOC Affari Generali

Dr.ssa Patrizia Davì

Da distribuire a:		
DIRETTORE GENERALE	<input type="checkbox"/>	UOC GESTIONE RISORSE UMANE <input type="checkbox"/>
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/>	UOC DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE <input type="checkbox"/>
DIRETTORE SANITARIO	<input type="checkbox"/>	UOC DIREZIONE AMM.VA OSPEDALIERA <input type="checkbox"/>
DIRETTORE SERVIZI SOCIO-SANITARI	<input type="checkbox"/>	UOC CONTROLLO DI GESTIONE <input type="checkbox"/>
COLLEGIO DI DIREZIONE	<input type="checkbox"/>	UOC DIREZ. PROFESSIONI SANITARIE <input type="checkbox"/>
DIREZIONE FUNZIONE OSPEDALIERA	<input type="checkbox"/>	UOC ASS. FARMACEUTICA TERRITORIALE <input type="checkbox"/>
DIREZIONE FUNZIONE TERRITORIALE	<input type="checkbox"/>	UOC FARMACIA OSPEDALIERA <input type="checkbox"/>
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	<input type="checkbox"/>	UOC DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENZA <input type="checkbox"/>
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	<input type="checkbox"/>	UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 1 <input type="checkbox"/>
UOC DISTRETTO 1 ROVIGO	<input type="checkbox"/>	UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 2 <input type="checkbox"/>
UOC DISTRETTO 2 ADRIA	<input type="checkbox"/>	UNITA' OPERATIVA PER IL SOCIALE <input type="checkbox"/>
UOC DIREZIONE MEDICA OSP. RO-TRE	<input type="checkbox"/>	UOC PSICHIATRIA <input type="checkbox"/>
UOC DIREZIONE MEDICA OSP. ADRIA	<input type="checkbox"/>	UOC SERD <input type="checkbox"/>
POLO FORMATIVO	<input type="checkbox"/>	UOS QUALITA' E RISCHIO CLINICO <input type="checkbox"/>
UOC AFFARI GENERALI	<input type="checkbox"/>	UOS ASSISTENZA SPECIALISTICA AMB. <input type="checkbox"/>
UOC CONTABILITA' E BILANCIO	<input type="checkbox"/>	UOS MEDICO COMPETENTE <input type="checkbox"/>
UOC PROV. ECON. LOGISTICA	<input type="checkbox"/>	UOS INTERNAL AUDITING E CERT.BIL. <input type="checkbox"/>
UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI	<input type="checkbox"/>	
		UFFICIO PROTEZIONE DATI <input type="checkbox"/>
		UFF. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE <input type="checkbox"/>
		UFF. RELAZIONI CON IL PUBBL. E COMUNICAZIONE <input type="checkbox"/>
		Ing. Emanuela Teribile
		_____ <input type="checkbox"/>
		_____ <input type="checkbox"/>
		_____ <input type="checkbox"/>
		_____ <input type="checkbox"/>
		_____ <input type="checkbox"/>
		_____ <input type="checkbox"/>
		_____ <input type="checkbox"/>
		_____ <input type="checkbox"/>
		_____ <input type="checkbox"/>
		_____ <input type="checkbox"/>

Adesione al Progetto “Supporto per l’adeguamento al GDPR e attività per l’espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) unico per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto” – Azienda ULSS 5 Polesana

CONVENZIONE

tra

Azienda ULSS 5 Polesana Codice Fiscale e Partita IVA 01013470297, con sede in Rovigo, Viale Tre Martiri, 89, rappresentata nel presente atto dal Dott. Fernando Antonio Compostella, nato a Cartigliano (VI) il 03/05/1954 il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale dell’Azienda ULSS 5 Polesana;

e

ARSENÀL.IT – Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale (di seguito, per brevità, Arsenàl.IT), Codice Fiscale e Partita IVA 04013550266, con sede legale in Treviso, Viale Guglielmo Oberdan n.5, rappresentata nel presente atto dal dott. Mauro Rizzato, nato a Treviso, il 17 gennaio 1978, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore Amministrativo di Arsenàl.IT;

Premesso che:

- a) il “Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” – di seguito, per brevità, anche GDPR – prevede un’intensa attività di organizzazione a carico delle amministrazioni pubbliche e nuovi adempimenti, tra cui la designazione del Responsabile della Protezione dei Dati – di seguito, per brevità, RPD – ex articolo 37 GDPR;
- b) con riguardo alla designazione del RPD, l’articolo 37, comma 3, del GDPR prevede che “Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un’autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione”;
- c) in tale contesto, il Comitato dei Direttori Generali, di cui all’art. 3 l.r. n. 19/2016, nella seduta del 05.03.2018, ha espresso l’opzione per la nomina di un unico RPD per tutte le Aziende Sanitarie venete, indicando il Consorzio Arsenàl.IT per lo svolgimento delle attività connesse all’individuazione, alla nomina e all’operatività di tale figura;
- d) con Decreto del Commissario n.157 del 26 aprile 2018 Azienda Zero ha approvato e affidato al Consorzio il progetto con oggetto “supporto adeguamento al GDPR e attività per l’espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) unico per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto”, predisposto da Arsenàl.IT su richiesta di Azienda Zero e di seguito individuato, per brevità, anche come Progetto;
- e) il succitato Decreto n. 157/2018 è stato inviato a questa Azienda Sanitaria con nota di Azienda Zero prot. n. 5455 del 27 aprile 2018;
- f) l’adesione al succitato Progetto avviene su base volontaria;
- g) con nota prot. n. 6045 del 11/05/2018, Azienda Zero, ha trasmesso alle Aziende Sanitarie il Progetto e il presente schema di convenzione per l’adesione volontaria al medesimo;

- h) che nel documento "Progetto tecnico e proposta economica per supporto adeguamento al GDPR e attività per l'espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) unico per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto" sono stati previsti, alla sezione "Ruoli nel progetto", specifici ruoli e attività in capo alle Aziende Sanitarie aderenti e ad Arsenà.IT;
- i) che l'Azienda ULSS 5 Polesana, con Deliberazione n. del del Direttore Generale, ha preso atto del Progetto e vi ha aderito, impegnandosi a svolgere le attività previste nella sezione "Ruoli nel progetto" e approvando il presente schema di convenzione;
- j) che con medesima Deliberazione, come previsto nel Progetto, è stato individuato il referente aziendale nella persona di _____;

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene quanto segue:

1) PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

2) OGGETTO

La presente Convenzione regola i rapporti tra le Parti per l'attività di cui al "Progetto tecnico e proposta economica per supporto adeguamento al GDPR e attività per l'espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) unico per tutte le Aziende Sanitarie del Veneto" – di seguito, per brevità, "Progetto", articolato nelle seguenti 3 fasi, meglio dettagliate nel medesimo:

- FASE I (dall'affidamento dell'incarico - 24.05.2018): supporto all'attività di adeguamento al GDPR da parte delle Aziende SSR, attraverso un Gruppo di Lavoro multidisciplinare, e nomina RPD unico;
- FASE II (25.05.2018 - 31.12.2018): primo semestre di attività del RPD unico, con valutazione – a seguito dei futuri provvedimenti del Legislatore nazionale e delle indicazioni dell'Autorità Garante – delle risultanze della prima applicazione del modello proposto su base regionale e dell'adeguatezza delle modalità di erogazione del servizio;
- FASE III (01.01.2019 – 31.12.2019, in linea con le progettualità consortili attive): attività del RPD unico, con eventuali adattamenti del modello organizzativo proposto e/o variazioni alle modalità di erogazione del servizio, avuto merito delle risultanze dell'attività condotta nel corso della Fase II e dei provvedimenti attuativi nazionali adottati.

Il Progetto, allegato alla presente, costituisce ed è espressamente riconosciuto come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e pienamente vincolante tra le Parti. Le Parti danno atto che tale documento potrà essere suscettibile di aggiornamento e modifica, previo accordo scritto tra le Parti medesime.

3) ADEMPIMENTI DELL'AZIENDA SANITARIA

In base alla propria adesione, al fine di garantire l'operatività del Progetto, l'Azienda Sanitaria, titolare ex lege del trattamento dei dati, si impegna a svolgere le seguenti attività:

- Nominare quale proprio RPD il soggetto individuato da Arsenà.IT;
- individuare e comunicare ad Arsenà.IT il nominativo del proprio referente interno, ovvero del soggetto preposto agli adempimenti aziendali in materia di *privacy* (come da Deliberazione del

Direttore Generale n. del), con funzioni di raccordo con il Gruppo di Lavoro (e con il Board RPD dal 25.05.2018);

- mettere a disposizione gli uffici interni, ciascuno per i profili di rispettiva competenza e secondo quanto indicato nella deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana n. 313 del 10/04/2018, per supporto locale al Gruppo di Lavoro/Board RPD.

La nomina del RPD sarà effettuata seguendo le indicazioni fornite in materia da parte dell'Autorità Garante.

Per quanto qui non espressamente richiamato, si rinvia alle previsioni del Progetto medesimo.

4) ADEMPIMENTI DI ARSENÀ.IT

Arsenà.IT si impegna, subordinatamente alla messa a disposizione delle professionalità da parte delle Aziende Sanitarie per il Board RPD, come previsto dal Progetto – tra l'altro – allo svolgimento delle seguenti principali attività:

Fase I

- *Project management* Gruppo di Lavoro;
- Individuazione del soggetto per il ruolo di RPD unico e comunicazione dei suoi riferimenti alle Aziende Sanitarie.

Fase II

- Attività necessarie a garantire l'operatività del RPD unico per le Aziende Sanitarie;
- coordinamento operativo e organizzativo del Board RPD.

Fase III

- Prosecuzione delle attività previste nella Fase II, con eventuali adattamenti del modello organizzativo proposto e/o variazioni alle modalità di erogazione del servizio, avuto merito delle risultanze dell'attività condotta nel corso della Fase II e dei provvedimenti attuativi nazionali, ad oggi in corso di emanazione.

Arsenà.IT, inoltre, si impegna a realizzare gli *output* così come indicati alla Sezione rubricata "Piano degli *output* di Arsenà.IT" del Progetto.

Per quanto qui non espressamente richiamato, si rinvia alle previsioni del Progetto medesimo.

Le parti si danno reciprocamente atto che Arsenà.it e il Responsabile della Protezione dei Dati, nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, non si sostituiscono alle Aziende Sanitarie (Titolari del Trattamento) negli adempimenti posti normativamente a carico delle stesse né, pertanto, al ruolo istituzionale degli Uffici aziendali rispettivamente competenti in materia di *privacy*.

5) DURATA

Le Parti convengono che la durata della presente Convenzione decorra dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31.12.2019.

Eventuali modifiche alle attività e ai termini progettuali dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti.

6) CORRISPETTIVO

Per quanto concerne gli aspetti relativi al corrispettivo per le attività svolte da Arsenà.IT, si precisa che gli oneri derivanti dall'esecuzione delle stesse "troveranno copertura nel bilancio di Azienda Zero", come disposto al punto 4 del Decreto commissariale della medesima n. 157 del 26 aprile 2018.

7) RISERVATEZZA

La presente Convenzione impegna le Parti e il personale coinvolto nel Progetto a non divulgare o comunque a non utilizzare dati o fatti inerenti all'altra Parte, senza preventivo esplicito consenso, salvo diversi accordi.

Le Parti e il personale coinvolto nel Progetto si impegnano a non divulgare la documentazione reciprocamente fornita alla scadenza della presente Convenzione e, in ogni caso, a conservarla come depositari per almeno i cinque anni successivi al termine finale, fatto salvo quanto diversamente concordato tra le Parti.

Per "informazione confidenziale" si intende ogni oggetto, descrizione, disegno, *layout* di circuito, nastri, dischi ed ogni altro supporto leggibile da computer, documenti scritti, informazioni, incluse informazioni visive e verbali, tecnologie e *know-how*, che:

- siano attinenti ad attività passate, presenti o future svolte dal Consorzio e dalle Aziende consorziate nei diversi campi in cui esse operano;
- sia attinente in generale all'organizzazione, all'attività del personale, agli investimenti, ai dati tecnici, ai rapporti contrattuali, ai diritti, alle obbligazioni e alle responsabilità del Consorzio e delle Aziende consorziate;
- risultino dall'attività oggetto della presente Convenzione.

Le Parti e il personale coinvolto nel Progetto – salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione – convengono che qualsiasi informazione confidenziale ricevuta:

- sarà protetta e considerata confidenziale, con lo stesso grado di precauzione e tutela utilizzato per le informazioni di proprietà della Parte ricevente e comunque non inferiore alla diligenza del buon padre di famiglia;
- non dovrà essere rivelata, direttamente o indirettamente, a terzi;
- sarà utilizzata solo da dipendenti e/o collaboratori che abbiano necessità di conoscerla e, comunque, solo per gli scopi specificati nella presente Convenzione; i dipendenti e/o collaboratori sono tenuti a non divulgare le informazioni confidenziali di cui siano a conoscenza e ciascuna parte resta responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti;
- non dovrà essere copiata, riprodotta o duplicata, né impiegata, anche parzialmente, per scopi diversi da quelli stabiliti dalla presente Convenzione, senza preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Qualunque informazione confidenziale o relativa copia, prodotta da ciascuna Parte, rimarrà di proprietà della stessa, salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione.

L'impegno di segretezza:

- non sorge o cessa di esistere riguardo alle informazioni confidenziali che siano divenute di pubblico dominio per fatto non imputabile alla Parte tenuta alla segretezza;
- non sorge riguardo alle informazioni confidenziali che si possa documentalmente dimostrare che erano già note alla Parte che le riceve;
- non sorge o cessa di esistere riguardo a quelle informazioni confidenziali che siano state comunicate alla Parte tenuta alla segretezza anche da una terza parte avente il diritto di farlo senza obbligo di segretezza;
- non sorge quando il destinatario delle informazioni sia obbligato a comunicare o divulgare le notizie, informazioni, documentazioni confidenziali in ottemperanza di una richiesta di qualsiasi Autorità o in forza di un obbligo di legge. In tal caso il destinatario darà tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulgazione alla controparte.

8) RISULTATI

Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che saranno egualmente proprietarie dei risultati scaturiti dalle attività comuni di cui alla presente Convenzione, fatti comunque salvi i diritti morali dovuti agli autori.

I risultati comuni scaturiti dall'attività progettuale saranno utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle Parti avuto merito della natura del Progetto, nel pieno rispetto delle finalità istituzionali delle Parti medesime, dei loro Regolamenti interni e della normativa vigente in materia, fatti comunque salvi diversi accordi da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna Parte rimane proprietaria delle conoscenze e dei risultati raggiunti autonomamente nell'ambito della presente Convenzione, ove individuabili.

Tutte le informazioni, le conoscenze e i diritti di proprietà intellettuale posseduti da una Parte prima della conclusione della presente Convenzione, sviluppati o acquisiti parallelamente o contemporaneamente alla stessa, ma con modalità indipendenti dalla sua esecuzione, resteranno di proprietà esclusiva di detta Parte, che rimarrà libera di utilizzarli o rivelarli a sua sola discrezione.

9) ASSICURAZIONI E SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 10 D.M. n. 363/1998, gli obblighi previsti d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante, per quanto riguarda il personale che si trovi presso di essa nell'espletamento di attività connesse all'attuazione della presente Convenzione. Anche il personale ospitato è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'ente ospitante, che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Arsenà.IT garantisce che il proprio personale impegnato nelle attività di cui all'art. 1 presso le strutture dell'Azienda Zero è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

L'Azienda Zero, analogamente, garantisce che il personale coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione presso le strutture del Consorzio è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Inoltre, il personale coinvolto nel Progetto è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., osservando, in particolare, gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile dell'ente di provenienza.

10) **PRIVACY**

Le Parti e il personale coinvolto nel Progetto si impegnano a osservare quanto disposto dalle vigenti norme in materia di *data protection* in relazione ai dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.

Ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia di *data protection*, le Parti e il personale coinvolto nel Progetto prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente Convenzione.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

11) **CONTROVERSIE**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente Convenzione.

Qualora non fosse possibile risolvere bonariamente le controversie, il Foro competente a dirimere le stesse è, in via esclusiva, quello di

12) **RINVIO A NORME DI LEGGE**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle vigenti norme nazionali e regionali in materia.

13) **STIPULA E DISPOSIZIONI FINALI**

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e ss.mm.ii. Eventuali proroghe o modifiche alla presente Convenzione dovranno essere sottoscritte dalle Parti con le medesime modalità.

Il presente atto è letto, approvato specificamente articolo per articolo, premesse incluse, e sottoscritto.

Per l'Azienda

Per il Consorzio Arsenal.IT

IL COMMISSARIO/DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Le parti dichiarano di approvare specificamente la clausola di cui all'art. 11) *Controversie*.

Per l'Azienda

Per il Consorzio Arsenal.IT

IL COMMISSARIO/DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO